

Decreto n. 522 del 05/08/2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura di farmaci vari, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n. 50/2016 e smi e ai sensi dall'art.1 co.2 lett.b) del DL n.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con DL 77/2021: indizione mediante Sistema Dinamico di Acquisto di ARIA SpA..

IL DIRETTORE GENERALE FF
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff: Dr Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- sono attive le convenzioni di ARIA SpA denominate "ARCA_2018_001.3 - Farmaci ARCA", "ARCA_2019_001.18 - Farmaci ARCA" e "ARCA_2019_001.7 - Farmaci Biosimilare", alle quali la presente ASST ha aderito per i lotti di proprio interesse;
- all'interno delle convenzioni sopra citate alcuni lotti risultano essere erosi e non estendibili;
- si rende necessario contrattualizzare la fornitura dei farmaci riportati nel prospetto dei fabbisogni, allegato, per un periodo massimo di n.12 mesi in attesa di nuova aggiudicazione centralizzata;

VERIFICATO che l'acquisto di farmaci rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- è possibile procedere all'affidamento della fornitura mediante il Sistema Dinamico di Acquisto - appalto specifico di ARIA SpA "ARCA_2016_75", ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- l'art.15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;
- l'importo complessivo a base d'asta ammonta ad € 266.153,36;

VISTA:

- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;
- l'autorizzazione, agli atti, da parte di ARIA SpA a procedere in autonomia;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.50/2016 e smi e ai sensi dall'art.1 co.2 lett.b) del DL n.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con DL 77/2021;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";
- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:
 - Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);
 - Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);
 - Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accer-



tati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Direttore dell'UOC Farmacia Ospedaliera;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di indire, tramite Sistema Dinamico di Acquisto - appalto specifico di ARIA SpA "ARCA_2016_75", procedura per l'affidamento della fornitura del farmaco Atezolizumab 1200mg/20ml ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.50/2016 e smi e ai sensi dall'art.1 co.2 lett.b) del DL n.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con DL 77/2021;

2 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

4 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la Dr.ssa Renza Richini Direttore dell'UOC Farmacia Ospedaliera;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott Guido Avaldi)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI, AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS.50/2016 E SMI E AI SENSI DALL'ART.1 CO.2 LETT.B) DEL DL.76/2020 CONVERTITO CON L.120/2020 E MODIFICATO CON DL 77/2021: INDIZIONE MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO DI ARIA SPA..

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 30/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 02/08/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
RICHINI RENZA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

PRINCIPIO ATTIVO	BASE D'ASTA/PZ	FABBISOGNO ANNUO	UM	BASE D'ASTA TOTALE/12MESI	ATC	AIC	C.TO ECONOMICO	CIG
PROPOFOL 1% 20ML	€ 0,82000	6.000	FIALA	€ 4.920,00	J01DI02	042352017	4001000101	Z6E329E519
IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250UI	€ 10,30000	400	SIRINGA	€ 4.120,00	J06BB02	022488023	4001000251	ZF9329E54E
LEVODOPA + CARBIDOPA 20MG+5MG	€ 67,25000	1.008	SACCA	€ 67.788,00	N04BA02	036885010	4001000820	8852378D69
TRIENTINA 150MG	€ 31,59000	1.728	COMPRESSA	€ 54.587,52	A16AX12	045679014	4001000820	8852397D17
CEFTAROLINA FOSAMIL 600MG	€ 46,84000	60	FIALA	€ 2.810,40	J01DI02	042352017	4001000101	Z73329E577
DAPTOMICINA 500MG	€ 34,00000	200	FLACONE	€ 6.800,00	J01XX09	045436033	4001000101	Z41329E5B7
FATTORE VIII COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINATE 1.000UI	€ 638,80000	40	FLACONE	€ 25.552,00	B02BD02	034421038	4001000800	Z59329E64D
VALSARTAN + SACUBITRIL 24+26MG	€ 1,86000	672	COMPRESSA	€ 1.249,92	C09DX04	044558017	4001000101	ZED329E5FE
VALSARTAN + SACUBITRIL 49+51MG	€ 1,91000	672	COMPRESSA	€ 1.283,52	C09DX04	044558029	4001000101	
ERENUMAB 70MG	€ 176,44000	300	PENNA	€ 52.932,00	N02CX	046925018	4001000810	8852412979
ERENUMAB 140MG	€ 176,44000	250	PENNA	€ 44.110,00	N02CD01	046925044	4001000810	
TOTALE INDIZIONE I.E.				€ 266.153,36				

Affidamento della fornitura di farmaci vari, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.50/2016 e smi e ai sensi dall'art.1 co.2 lett.b) del DL.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con DL 77/2021.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di farmaci vari non presenti in convenzioni di ARIA SpA, mediante sistema dinamico di acquisto (SDA) ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.50/2016 e smi e ai sensi dall'art.1 co.2 lett.b) del DL.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con DL 77/2021, per un periodo di massimo 12 mesi.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.


Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà procedere, previo accordo con il Servizio incaricato, alla consegna non oltre 10gg dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettata dall'Azienda appaltante.

L'aggiudicatario, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della presente gara, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre a quest'ASST di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati.

Di seguito le caratteristiche della fornitura:

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	FABBISOGNO 12 MESI / PZ	€ / PZ	IMPORTO IVA ESCLUSA
J01DI02	PROPOFOL 1% 20ML	6.000	€ 0,8200	€ 4.920,0000
J06BB02	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250UI	400	€ 10,3000	€ 4.120,0000
N04BA02	LEVODOPA + CARBIDOPA 20MG+5MG	1.008	€ 67,2500	€ 67.788,0000
A16AX12	TRIENTINA 150MG	1.728	€ 31,5900	€ 54.587,5200
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL 600MG	60	€ 46,8400	€ 2.810,4000
J01XX09	DAPTOMICINA 500MG	200	€ 34,0000	€ 6.800,0000
B02BD02	FATTORE VIII COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINATE 1.000UI	40	€ 638,8000	€ 25.552,0000
C09DX04	VALSARTAN + SACUBITRIL 24+26MG	672	€ 1,8600	€ 1.249,9200
C09DX04	VALSARTAN + SACUBITRIL 49+51MG	672	€ 1,9100	€ 1.283,5200

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p>M AGRM 005</p> <p>Rev. 01</p> <p>Pag. 2 di 8</p> <p>14.12.2018</p>
---	---	--

N02CX	ERENUMAB 70MG	300	€ 176,4400	€ 52.932,0000
N02CD01	ERENUMAB 140MG	250	€ 176,4400	€ 44.110,0000
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA				€ 266.153,3600

Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.3 co.16-ter, del D.Lgs.165/2001.

Sono altresì da considerarsi obbligatori:

- la conformità alle normative vigenti e marcatura CE;
- la fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge;
- il confezionamento e l'integrità dei prodotti forniti;
- l'identificabilità.

Art. 4 - REQUISITI SPECIALI RELATIVI MEZZI DI PROVA E CONSEGNA CAMPIONATURA

//

Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo posto a base d'asta è pari a € 266.153,36 IVA esclusa.

L'importo non potrà essere superato e quindi non saranno tenute in considerazione offerte economiche che comportino una spesa complessiva superiore.

Art. 6 - DURATA

La fornitura avrà durata di 12 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106 co.11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO

//

Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre


Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 3 di 8</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art. 9 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il fornitore riceverà dal Servizio di Farmacia ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino economale dell'Ospedale di Esine situato in via Manzoni n.142, cap.25040, Esine (BS).

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle h.8:30 alle h.12:00 e dalle h.13:00 alle h.15:30 dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi dell'ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8gg dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di

indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile
- la causa dell'indisponibilità.

Art. 11 - PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 L. 13.8.2010 n.136, così come modificata dal DL 13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.


La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia), Via Nissolina 2, 25043 Breno (Bs) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 5 di 8</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

Art. 14 - DUVRI: il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 15 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell'installazione della strumentazione, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'1% del valore della strumentazione stessa. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Art. 16 – PERIODO DI PROVA

//

Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione

Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;

- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art. 19 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

Art. 20 - SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:


- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 7 di 8</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA


Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26 co.1 lettera b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è obbligato a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 8 di 8</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

SERVIZIO DI FARMACIA

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Renza Richini

Funzionario istruttore: Alessandro De Mola

tel. 0364 329205 mail: economato@asst-valcamonica.it

Breno il 12.5.2021

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

**Articolo 1
Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

IN ORDINE ALL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL' ART.80 D.LGS. 50/2016
SMI

M AGRM 031**Rev. 00****Pag. 1 di 1**

22.07.2019

Spett.Le ASST della Valcamonica
SERVIZIO DI FARMACIA
Sede di Esine
Tel. 0364-329460 – fax 0364-329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

OGGETTO PROCEDURA: Affidamento della fornitura di farmaci vari, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.50/2016 e smi e ai sensi dall'art.1 co.2 lett.b) del DL.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con DL 77/2021

CIG : _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente a _____ codice fiscale _____

in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l'ipotesi che interessa):

- Titolare dell'impresa individuale
 Socio della società in nome collettivo
 Socio accomandatario delle società in accomandita semplice
 Amministratore munito di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , per tutte le altre società o consorzi Direttore tecnico
 Istitore
 Procuratore speciale

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 smi.

Luogo e data _____

Firma

(firma per esteso)

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI CEFTAROLINA FOSAMIL 600MG FIALE

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare
CEFTAROLINA FOSAMIL 600MG FIALE per un fabbisogno di 60 fiale all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DAPTOMICINA 500MG FLACONE

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare
DAPTOMICINA 500MG per un fabbisogno di 200 flaconi all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI ERENUMAB 70 E 140 MG PENNE

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare ERENUMAB PENNE nei seguenti dosaggi e fabbisogni:

- 70mg per un fabbisogno di 300 penne all'anno
- 140mg per un fabbisogno di 250 penne all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore

(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI FATTORE VIII COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE 1000 UI

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare
FATTORE VIII COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE 1.000UI per un fabbisogno di
40 flaconi all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250UI SIRINGA

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare
IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250UI per un fabbisogno di 400 siringhe all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LEVODOPA + CARBIDOPA 20MG+5MG SACCA

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare LEVODOPA + CARBIDOPA 20MG+5MG per un fabbisogno di 1.008 sacche all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PROPOFOL 1% FIALA 20ML

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare PROPOFOL 1% 20ml per un fabbisogno di 6.000 fiale all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI TRIENTINA 150MG CP

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare
TRIENTINA 150 MG per un fabbisogno di 1.728 compresse all'anno

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)

SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE
Tel. 0364369335 – fax 0364369337
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Prot. nr.
del
Classificazione:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VALSARTAN + SACUBITRIL CP

Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica ha la necessità di acquistare VALSARTAN + SACUBITRIL compresse nei seguenti dosaggi e fabbisogni:

- 24+26 mg per un fabbisogno di 672 compresse
- 49+51 mg per un fabbisogno di 672 compresse

Per eventuali chiarimenti o necessità tecniche è possibile rivolgersi a:
Dr.Claudia Benuzzi, tel.0364-369432.

Per eventuali chiarimenti o necessità amministrative è possibile rivolgersi a:
Alessandro De Mola, tel.0364-329205.

SERVIZIO DI FARMACIA
Il Direttore
(Dr.ssa Renza Richini)